



PROVINCIA DI PISA

Collegio dei Revisori dei conti

Verbale n. 51/2026

**GESTIONE DEL PERSONALE. FABBISOGNO TRIENNALE DEL
PERSONALE 2026-2028. MODIFICA N. 1 PIANO ASSUNZIONI 2026**

Il Collegio dei Revisori dei conti nominato con deliberazione n° 16 del 15/04/2025 per il triennio in corso nelle persone di:

- Orazzini Giacomo (Presidente);
- Alessandri Lauro (Componente);
- Evangelista Giovanna (Componente);

Vista la bozza di Proposta Di Decreto Presidenziale nr. 2461/2026 "GESTIONE DEL PERSONALE. FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2026-2028. MODIFICA N.1 PIANO ASSUNZIONI 2026" pervenuta in copia via mail in data 31/07/2026;

Visti

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui «*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione*

pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;

- l'art. 33, comma 1 bis, del D.L. 34/2019 secondo il quale «i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;

- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;

- l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;

- l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

- l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui «Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558» [per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti];

- il D.P.C.M. 11.01.2022 che ha provveduto ad «individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di

personale a tempo indeterminato per le province che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia»;

- l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;

- il Decreto 30.06.2022 n ° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;

- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PLAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;

- le «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche» del 22.07.2022;

- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELC secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

Esaminata

la proposta di Piano di fabbisogno di personale (ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O.) che prevede le seguenti assunzioni complessive con le riportate modalità, tenendo presenti anche le programmazioni di personale già disposte con il Decreto Presidenziale N. 128 del 12/11/2025 “Riconoscimento in materia di personale eccedente e soprannumerario e programmazione triennale del fabbisogno di personale 2026-2028”

Anno 2026

Tipologia rapporto	Profilo	Numero
TEMPO INDETERMINATO	Addetto tecnico/ Operatore esperto	3
TEMPO INDETERMINATO	Agente vigilanza	1
TEMPO INDETERMINATO	Istruttore amministrativo contabile	3
TEMPO INDETERMINATO	Istruttore tecnico	4

TEMPO INDETERMINATO	Funzionario amm.vo contabile	2
TEMPO INDETERMINATO	Funzionario professional tecnico	5
TEMPO INDETERMINATO	Funzionario vigilanza	1

Considerato che

rispetto alla programmazione approvata con il D.P. n. 128 del 12/11/2025, alcune assunzioni, già previste negli atti programmatori precedenti e le cui procedure selettive erano, al tempo, in corso di espletamento determinato, per assicurare la continuità della gestione, lo slittamento delle decorrenze all'anno 2026, sono state invece concluse entro l'anno 2025, nello specifico:

1. progressione verticale ai sensi dell'art.52 co. 1-bis del D.Lgs 165/2001 per un posto di Funzionario Vigilanza (D.P. 28/2025);
2. assunzione di un operatore esperto con profilo di Addetto Tecnico in sostituzione di S.D. assegnato al Settore Edilizia e Programmazione Scolastica cessato dal servizio in data 30/06/2025 (D.P. 73/2025)

Considerato che

- le capacità assunzionali dell'Ente sono state così determinate in funzione dei parametri rilevanti, rideterminate rispetto al piano originario per effetto dell'approvazione del conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2025 da parte del Consiglio Provinciale con delibera n. 8 del 29.04.2026:

entrate correnti anno 2023	58.433.620,37
entrate correnti anno 2024	58.664.829,05
entrate correnti anno 2025	55.325.273,45
media entrate correnti	57.474.574,29
stanziamento definitivo FCDE 2025	7.180.000,00
spesa personale 2025	8.890.570,23
% rapporto $\frac{\text{spese di personale 2025}}{\text{media entrate correnti - FCDE}}$	17,68
% soglia (spese/entrate) [art. 4 D.M.]	19,10
capacità assunzionali	715.693,46

- nell'ambito del Documento Unico di Programmazione sono programmate le risorse per la spesa complessiva del personale, comprensive delle spese per le assunzioni previste nel piano del fabbisogno di personale, che in parte vengono finanziate con i risparmi derivanti dalle cessazioni del personale in servizio;

Tenuto conto che

- l'Ente ha approvato gli ultimi rendiconti con le seguenti risultanze di sintesi:

Grandezza	2023	2024	2025
risultato di amministrazione (lett.E)	55.480.000,00	63.650.000,00	70.400.000,00

equilibrio bilancio	di	26.538.866,23	23.687.918,99	13.165.608,18
------------------------	----	---------------	---------------	---------------

Preso visione del prospetto contraddistinto con la **lettera B)** che quantifica la spesa per assunzioni relativa all'anno 2026 pari rispettivamente a €629.640,86 che si colloca entro i limiti previsti dall'art. 2 del DPCM 11/02/2022;

Considerato che in relazione all'attuale consistenza della dotazione organica ed alle richieste di personale presentate dai dirigenti, la Provincia avrebbe la necessità di prevedere un numero considerevole di assunzioni per la gestione delle funzioni fondamentali e per il supporto delle stesse;

Visto che, la situazione finanziaria dell'Ente a seguito delle varie disposizioni finanziarie che il Governo ha emanato in questi anni, attualmente non consente di assecondare interamente le richieste avanzate dai Dirigenti, ma solo di procedere alle assunzioni che potranno essere finanziate con i risparmi derivanti dalle cessazioni di qualsiasi tipo del personale in servizio, oltre a quelle già previste con i precedenti Piani triennali di fabbisogno di personale;

Considerato che:

- il comma 562 dell'art. 1 della Legge 30/12/2021, n. 234 ha abrogato il comma 847 dell'art. 1 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Stabilità 2018), per cui il tetto previsto per la assunzioni flessibili da parte delle Province, deve intendersi fissato al 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 che, per la Provincia di Pisa, è stata pari ad €. 767.591,11.
- che, sulla base degli atti di programmazione precedentemente approvati, la spesa per contratti a tempo determinato della Provincia di Pisa rispetta il limite imposto dal comma 562 dell'art. 1 della Legge 30/12/2021, n. 234.

L'Ente ha stabilito

- di rimandare a nuove verifiche nel corso del triennio, per le ragioni già espresse precedentemente, la possibilità di prevedere nuove assunzioni a tempo indeterminato e determinato sulla base di altri risparmi di spesa che si dovessero concretizzare nel corso dell'anno, nel rispetto della normativa vigente, dando particolare attenzione alle funzioni fondamentali assegnate con la Legge n°56/2014;
- che per semplificare i processi amministrativi, di autorizzare fin da ora:
 - la sostituzione del personale che cesserà dal servizio, laddove ciò avvenga senza modifica di area di inquadramento e/o profilo, senza necessità di modificare il piano delle assunzioni di cui al presente provvedimento.
 - che in tutti i casi di cessazione/assenza dal servizio il Responsabile pro tempore provveda, sulla base delle esigenze straordinarie da valutare caso per caso, alla sostituzione anche con rapporti di lavoro a tempo determinato..
 - nel caso di attivazione di progetti con finanziamenti esterno che prevedano la possibilità di assunzione a tempo determinato, il Responsabile pro tempore può provvedere alla attivazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato necessari per l'espletamento del progetto;
 - di autorizzare, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti in possesso dell'Ente, il Responsabile del Settore Programmazione e Risorse ad attivare le procedure di reclutamento di corrispondente professionalità;

Visto che i contenuti del piano di fabbisogno sono stati comunicati alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali Territoriali.

Visti il parere favorevole di regolarità tecnica e preso atto del dichiarato parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Risorse ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n°267/2000, tenuto conto l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

esprime il proprio parere favorevole alla bozza di Decreto presidenziale Proposta nr. 2461/2026 “GESTIONE DEL PERSONALE. FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2026-2028. MODIFICA N.1 PIANO ASSUNZIONI 2026”

Pisa, 3 Agosto 2026

Tutto ciò premesso,

Il Collegio dei Revisori dei conti

- Orazzini Giacomo (Presidente);
- Alessandri Lauro (Componente);
- Evangelista Giovanna (Componente);

